
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Separazione personale tra coniugi: è revocabile l'accordo?

Nota a sentenza [Tribunale di Avezzano del 2.10.2014](#)

di **Alessandra MEI**

Il Tribunale di Avezzano, investito di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 - 711 c.p.c., è stato chiamato a decidere in ordine alle seguenti deduzioni:

- 1) Eccezione di annullabilità dell'accordo di separazione, oggetto di omologazione, dedotta dal ricorrente per aver costui

esercitato la revoca unilaterale dell'accordo prima dell'emissione del decreto di omologazione ma dopo l'udienza di comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale e nel merito ritenendo sussistere l'errore (ostativo) relativo alla formazione della propria volontà con conseguente annullamento de

2) Eccezione di inefficacia del decreto di omologazione alla data di presentazione del ricorso dedotta dal resistente non essendogli mai stato notificato il suddetto provvedimento.

Con la sentenza in commento, il Tribunale ha rigettato il ricorso perché totalmente infondato in ogni suo rilievo.

In ordine alla eccezione di annullabilità dell'accordo di separazione, il Collegio giudicante ha ritenuto che, stante la natura negoziale del suddetto accordo, quest'ultimo deve ritenersi già perfezionato e pertanto, essendo applicabile il dictum ex art. 1372 c.c. anche agli atti negoziali, come quello in esame, l'accordo ha forza di legge tra le parti e, pertanto, non può essere unilateralmente revocato se non con riferimento alle disposizioni personali della separazione purchè detta revoca sia esercitata dalla parte non oltre il giorno dell'udienza (presidenziale) di comparizione personale dei coniugi. In tal modo, appare esclusa la possibilità di revocare il proprio assenso alle disposizioni economico-patrimoniali della separazione, dovendosi, con riferimento a queste ultime, ritenere perfezionato il negozio mediante la sottoscrizione dell'accordo di separazione

Invece, con riguardo alle cd. condizioni personali della separazione, riportandosi ad un significativo orientamento giurisprudenziale di legittimità¹ e ad un consolidato orientamento del Tribunale giudicante², ha ritenuto rilevante la revoca unilaterale del consenso solo con riferimento agli aspetti personali contenuti nell'accordo della separazione consensuale, purchè l'esercizio del suddetto diritto di ripensamento avvenga prima della comparizione personale delle parti. Qualora, invece, come nel caso di specie, la suddetta revoca

¹ Rif. cass. 17902 del 4.9.04; conf. Cass. 10932 del 30.4.08.

² Rif. trib. Avezzano decreto di omologazione del 19.12.2013 r.g.1618/13.

intervenga in un tempo successivo rispetto all'udienza presidenziale di comparizione personale delle parti, ma prima del decreto di omologazione, essa è da ritenersi irrilevante e dunque inefficace. Invero, la motivazione posta a fondamento di tale orientamento muove dal rilievo che l'atto di omologa non ha una funzione sostituiva e/o integrativa della volontà delle parti, bensì di mera efficacia legale della separazione.

Secondo tale corrente, pertanto, essendo il procedimento di separazione consensuale composto di due parti essenziali (l'accordo contenente le condizioni personali ed economiche della separazione, e il decreto di omologazione di quest'ultima alle condizioni indicate nell'accordo), il primo³ avente natura negoziale e il secondo⁴ avente natura di condizione di efficacia legale della separazione ex art. 158 co. 1 c.c., quest'ultimo non ha il potere di incidere, integrando o modificando la volontà espressa nell'atto presupposto⁵ del quale si chiede l'omologazione.

Peraltro, anche nella ipotesi in cui l'accordo relativamente all'affido dei figli ed alle disposizioni economiche in loro favore sia lesivo degli interessi del minore, il giudice non ha il potere di modificare l'accordo non omologabile allo stato ma, ai sensi dell'art. 158 co. 2 c.c. dovrà riconvocare i coniugi e rappresentare ad essi le correzioni/integrazioni da apporre all'accordo. Alla luce dei suddetti rilievi, condivisibile è la tesi del Tribunale di Avezzano nella decisione in commento, che ritiene applicabile l'art. 1372 c.c. anche all'accordo di separazione consensuale dei coniugi nonostante la sua natura negoziale e non contrattuale. Invero, ai sensi dell'art. 1372 co. 1 c.c. il predetto accordo regolante le disposizioni personali ed economiche della separazione è da ritenersi avere forza di legge tra le parti, e pertanto non può sciogliersi per revoca unilaterale di una parte che ritenga, successivamente al perfezionamento dell'accordo, non più convenienti

³ Rif. all'accordo regolante i rapporti personali e patrimoniali dei coniugi contenute nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi.

⁴ Rif. al decreto di omologazione

⁵ Rif. all'accordo di separazione del quale si chiede l'omologa con ricorso di separazione consensuale ex art. 158 c.c..

le condizioni concordate in sede di ricorso per separazione consensuale dei coniugi. Tuttavia, mentre con riferimento agli aspetti personali della separazione assume rilevanza la revoca del consenso, purché questa venga esercitata entro l'udienza di comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, nella ipotesi (come quella in esame) in cui la revoca sia presentata dopo la suddetta udienza ma prima del decreto di omologazione, la suddetta revoca è del tutto irrilevante e pertanto inefficace.

La ratio di tale decisione, condivisa dalla sottoscritta, risiede nella funzione dell'udienza presidenziale di comparizione personale delle parti e nei poteri spettanti al Giudice nel procedimento di omologazione della separazione consensuale.

Con riguardo all'udienza presidenziale nell'ambito di un procedimento di separazione consensuale, questa assolve una molteplicità di funzioni che si compendiano nel tentativo di riconciliazione e nella dichiarazione espressa personalmente dalle parti innanzi al Presidente della volontà dei coniugi di voler addivenire alla loro separazione legale alle condizioni indicate nell'accordo di separazione.

Pertanto, successivamente a detta udienza, la parte non potrà più revocare l'assenso ritenendo non più conveniente l'accordo concluso in quanto quest'ultimo ha forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c., e può essere sciolto per mutuo consenso o nelle cause previste dalla legge. Ai negozi, infatti, si applicano, nei limiti della loro compatibilità, le disposizioni generali sulle invalidità dei contratti (nullità/annullabilità).

Peraltro, nella ipotesi in cui una parte sollevi una questione di annullamento dell'accordo oggetto di omologazione per vizi del consenso, tale diritto non può essere fatto valere mediante ricorso ad un procedimento di modifica delle condizioni della separazione ex artt. 710 - 711 c. p. c., neppure in via di eccezione, bensì mediante un'azione di annullamento della separazione omologata per vizi della

volontà⁶ ovvero, tutt'al più, secondo un indirizzo minoritario⁷ in sede di opposizione all'esecuzione.

Infatti, il procedimento di modificazione delle condizioni della separazione ex artt. 710 – 711 c.p.c. presuppone, affinché sia legittimo, il mutamento dei fatti posti a base della separazione omologata dal Tribunale. Qualora, pertanto, non si ravvisino fatti nuovi rilevanti (ad es. la perdita del lavoro dell'obbligato al pagamento di una somma ingente a titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge e/o dei figli), avendo il contratto forza di legge tra le parti, non potrà essere modificato dal giudice. Pertanto, colui che voglia ottenere l'annullamento dell'accordo di separazione omologato per vizi del consenso prestato dovrà azionare lo specifico strumento dell'annullamento del contratto, applicabile anche ai negozi familiari.

Quanto al rilievo sull'inefficacia della separazione consensuale dei coniugi dalla data della presentazione del ricorso, dedotto dalla parte resistente nel giudizio in questione, è stato ritenuto fondato in quanto il decreto di omologa, diviene efficace quando è stato comunicato e sia decorso il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo.

Nonostante, nel caso di specie, al resistente non sia stato a suo tempo notificato il decreto di omologazione, la notificazione⁸ di un atto giudiziario che presuma la conoscenza del provvedimento presupposto⁹, comporta la prova della conoscenza di quest'ultimo a decorrere dalla notificazione dell'atto presupponente¹⁰.

Invero, secondo un orientamento pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza¹¹, sebbene manchi la cd. "prova legale" della conoscenza dell'atto da impugnare, è sufficiente una conoscenza implicita – ad esempio la ricezione di un atto presupponente la conoscenza dell'atto presupposto ovvero la proposizione di un giudizio

⁶ Rif. cass. Civ. 17902/04; conf. Cass. Civ. 10932/08; e cass. Civ.24321/07

⁷ Rif. cass. Civ. 4079/79.

⁸ Che, come noto, per il destinatario dell'atto si perfeziona con la ricezione dello stesso mentre per l'istante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

⁹ Nella specie il decreto di omologazione della separazione.

¹⁰ Nella specie dalla notificazione del ricorso ex art. 710 c.p.c. avvenuta per il destinatario il 28.5.14.

¹¹ Rif. cass. Civ. 16650/11, conf. Cass. Civ. 12825/12 e 25861/11, ribadito anche recentemente dalla Cass. Civ. n. 3938/14.

che presuppone la conoscenza del provvedimento di cui ad esempio si chiede la modifica.

Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, la decisione del Collegio di ritenere conosciuto il decreto di omologa presupposto dalla data di ricezione del ricorso ex art. 710 - 711 c. p. c., e dunque efficace trascorsi i 10 giorni dalla predetta data e cioè dal 7.6.14, appare alla scrivente condivisibile in toto.

La Nuova Procedura Civile